

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia)

48° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 23 OTTOBRE 1973

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente VIVIANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE REDIGENTE

Seguito della discussione congiunta e rinvio:

« Modifiche integrazioni e norme di coordinamento al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, contenente disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle nuove province, nonchè al nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al decreto medesimo » (316) (D'iniziativa dei senatori Spagnoli ed altri);

« Modifiche, integrazioni e norme di coordinamento al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, contenente disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle nuove province, nonchè al nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al decreto medesimo » (913) (D'iniziativa dei senatori Dalvit ed altri);

« Ripristino dell'annotazione dell'ordine di grado nel nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 » (1056) (D'iniziativa dei senatori Dalvit ed altri);

PRESIDENTE Pag. 656, 657, 658 e *passim*
BOLDRINI 662

COPPOLA Pag. 664, 665
CUCINELLI 661
DE CAROLIS, *relatore alla Commissione* . . . 656
657, 658 e *passim*
FILETTI 659, 660, 662 e *passim*
MARIANI 661, 665
MAROTTA 657
ZAGARI, *ministro di grazia e giustizia* . . . 657
658, 659 e *passim*

La seduta ha inizio alle ore 17,20.

L I S I , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE REDIGENTE

Seguito della discussione congiunta e rinvio dei disegni di legge:

« Modifiche, integrazioni e norme di coordinamento al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, contenente disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle nuove province, nonchè al nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al de-

2^a COMMISSIONE48° RESOCONTO STEN. (23² ottobre 1973)

creto medesimo » (316), d'iniziativa dei senatori Spagnolli ed altri;

« Modifiche, integrazioni e norme di coordinamento al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, contenente disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle nuove province, nonché al nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al decreto medesimo » (913), d'iniziativa dei senatori Dalvit ed altri;

« Ripristino dell'annotazione dell'ordine di grado nel nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 » (1056), d'iniziativa senatori Dalvit ed altri

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Modifiche, integrazioni e norme di coordinamento al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, contenente disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle nuove province, nonché al nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al decreto medesimo », d'iniziativa dei senatori Spagnolli, Bartolomei, Berlanda, Treu, Brugger, Zanon, Salerno, Della Porta, Leggieri, Dalvit e Segnana; « Modifiche, integrazioni e norme di coordinamento al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, contenente disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle nuove province, nonché al nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al decreto medesimo », d'iniziativa dei senatori Dalvit, Spagnolli, Brugger, Sema, Lepre, Bacicchi, Toros, Berlanda, Burtulo, Zanon, Segnana, Coppola, Rosati, Pelizzo e Ferrari; « Ripristino dell'annotazione dell'ordine di grado nel nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 », d'iniziativa dei senatori Dalvit, Burtulo, Berlanda, Segnana e Spagnolli.

Data l'assenza del rappresentante del Governo, sospendo la seduta.

(La seduta è sospesa alle ore 17,25 e viene ripresa alle ore 19).

P R E S I D E N T E . Nel corso della seduta di stamane, nel momento in cui fu ri-

chiesta la verifica del numero legale, del quale fu accertata la mancanza per due volte consecutive, con conseguente rinvio della discussione dei disegni di legge nn. 316, 913 e 1056 alla seduta pomeridiana, eravamo giunti alla votazione dell'ultimo capoverso dell'articolo 13, che dice: « Il richiedente, se giuri il falso, è punito a termini dell'articolo 371 del codice penale ».

A questo proposito comunico alla Commissione che è stato proposto dal rappresentante del Governo un emendamento soppressivo, assumendo che è inutile specificare ciò che già avviene. È stato però osservato che l'articolo 371 del codice penale riguarda una particolare ipotesi di falso, che non si verificherebbe in questo caso, per cui il richiamo a quell'articolo è necessario. È stato altresì osservato che un comportamento del genere, anche se non cadesse sotto questa ipotesi, costituirebbe ugualmente un illecito penale.

D E C A R O L I S , *relatore alla Commissione*. Ad avviso del relatore, se viene eliminato questo comma, è opportuno allora togliere del tutto la possibilità di deferire il giuramento: non vi sarebbe infatti alcuna possibilità da parte del giudice di deferire il giuramento senza alcuna sanzione di carattere penale. Il relatore ritiene che questa norma debba restare, perchè era già contenuta nella legge del 1929 e perchè il disegno di legge che stiamo discutendo dovrebbe rendere più rigoroso l'accertamento dei presupposti per il rilascio del certificato di eredità o di legato. Non trattandosi, infatti, di un procedimento contenzioso, secondo il codice di procedura civile vigente in tutto il territorio, non sarebbe possibile riprodurre l'applicabilità dell'articolo 371 senza un espresso riferimento a tale articolo, che riguarda invece un procedimento speciale ed eccezionale, che ha vigore soltanto in un determinato territorio del paese. Rilevo quindi che, se la Commissione si orientasse a favore dell'emendamento soppressivo, sarebbe del tutto inutile mantenere il giuramento: per una ragione di stile e di tecnica legislativa biso-

2^a COMMISSIONE48° RESOCONTO STEN. (23^o ottobre 1973)

gnerebbe eliminare anche il vincolo del giuramento.

In conclusione, mi esprimo contro la soppressione.

MAROTTA. Vorrei ricordare che per lo stesso articolo e con lo stesso numero legale, che è risultato carente, avevo presentato un emendamento soppressivo.

Io non credo che la dizione contenuta nel primo comma (... « o comunque siano note persone aventi interessi opposti... ») possa avere un carattere giuridico. Come possono essere note queste persone? Debbono essere delle persone fisiche, delle persone giuridiche o è sufficiente un anonimo, un « si dice »? È sufficiente l'affermazione di un individuo che ha interesse a far naufragare la successione?

Non mi sembra che questa dizione, dal punto di vista giuridico, faccia onore a chi la sottoscrive.

PRESIDENTE. Il suo emendamento è stato posto in votazione questa mattina ed è stato respinto, quando ancora non era stata chiesta la verifica del numero legale.

MAROTTA. Questo è un cavillo. Vi prego comunque di dire se giuridicamente un discorso del genere è accettabile.

PRESIDENTE. Questo può costituire la dichiarazione di voto sull'intero articolo, non può essere detto ora.

Metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 13 presentato dal Governo, nei confronti del quale il relatore ha espresso parere negativo.

(Non è approvato).

Do lettura dell'articolo 13 quale risulta con l'emendamento approvato:

Art. 13.

L'articolo 16 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Il pretore assume d'ufficio le prove che ritiene opportune; può indicare le lacune che

ravvisa nel ricorso e nei mezzi di prova proposti e sentire il richiedente, anche sotto il vincolo del giuramento. Se risulti la pendenza di una lite sul diritto a succedere, o comunque siano note persone aventi interessi opposti, ne ordina la comparizione per essere sentite in contraddittorio col richiedente.

Il pretore può disporre, a cura e spese del richiedente e nei modi ritenuti più idonei, la pubblicazione di un avviso anche sui giornali esteri con invito agli interessati a presentare le loro opposizioni entro un termine determinato secondo le circostanze.

Il richiedente, se giuri il falso, è punito a termini dell'articolo 371 del codice penale ».

MAROTTA. Risulti dal verbale che io voto contro per la mancata soppressione delle parole « ... o comunque siano note persone aventi interessi opposti ».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 13.

(È approvato).

Art. 14.

All'articolo 17 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è aggiunto il seguente terzo comma:

« I documenti allegati al ricorso non sono restituiti, salva, per quelli prodotti in originale, la facoltà di sostituirli con copia autentica ».

DE CAROLIS, relatore alla Commissione. Si illustra da sè.

ZAGARI, Ministro di grazia e giustizia. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 14.

(È approvato).

Art. 15.

L'articolo 18 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Se vi sono più eredi, essi possono chiedere congiuntamente un certificato comune, nel quale saranno indicate le quote di ognuno.

Se il certificato è stato chiesto da un coerede, gli altri, prima della pronuncia del decreto, possono domandarne l'estensione anche ai propri diritti ».

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. L'articolo, che sostituisce l'articolo 18 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, si illustra da sè.

ZAGARI, *ministro di grazia e giustizia*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 15.

(È approvato).

Art. 16.

L'articolo 20 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Se risulta successivamente l'inesistenza totale o parziale del diritto a succedere, il pretore dispone con decreto, su ricorso degli interessati o d'ufficio, la revoca del certificato rilasciato.

La revoca del certificato è comunicata agli interessati e annotata d'ufficio nel libro fondiario ».

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. L'articolo, che sostituisce l'articolo 20 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, si illustra da sè.

ZAGARI, *ministro di grazia e giustizia*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 16.

(È approvato).

Art. 17.

L'articolo 21 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Il certificato fa presumere ad ogni effetto la qualità di erede.

Non può essere considerato erede o legatario apparente ai sensi e per gli effetti degli articoli 534 e 2652, n. 7, del codice civile, in quanto applicabili, o possessore in buona fede, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 535 dello stesso codice, chi non sia in possesso del certificato rilasciato secondo le norme del presente decreto ».

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. L'articolo, che sostituisce l'articolo 21 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, si illustra da sè.

ZAGARI, *ministro di grazia e giustizia*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 17.

(È approvato).

Art. 18.

Il secondo comma dell'articolo 22 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« A tale effetto egli deve allegare al ricorso il certificato di morte del testatore e una copia autentica del testamento in virtù del quale egli vanta il suo diritto ».

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. L'articolo, che sostituisce il secondo comma dell'articolo 22 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, si illustra da sè.

2^a COMMISSIONE48° RESOCONTO STEN. (23^o ottobre 1973)

ZAGARI, *ministro di grazia e giustizia*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 18.

(È approvato).

Art. 19.

Il primo comma dell'articolo 23 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Al procedimento dinanzi al pretore si applicano le disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio, previste dal codice di procedura civile ».

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. L'articolo si illustra da sè.

FILETTI. Mi sembra di dover esporre un'osservazione. In questo comma si richiamano genericamente tutte le disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio. Precedentemente si faceva riferimento soltanto all'articolo 739 del codice di procedura civile, abrogato. Ora, tra le disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio vi è l'articolo 742 del codice di procedura civile, il quale dice che i decreti possono essere in ogni tempo modificati o revocati, ma restano salvi i diritti acquisiti in buona fede dai terzi in forza di convenzione anteriore alla modificazione o alla revoca.

A me pare che l'articolo 742 del codice vigente, oltre a non rendere definitivo il provvedimento del pretore, costituisca una ripetizione della modifica che noi abbiamo apportato con l'articolo 16 di questo disegno di legge, laddove diciamo: « Se risulta successivamente l'inesistenza totale o parziale del diritto a succedere, il pretore dispone con decreto, su ricorso degli interessati o d'ufficio, la revoca del certificato rilasciato ». In sostanza nell'articolo 19 ripetiamo ciò che abbiamo detto all'articolo 16, con una procedura diversa.

Io ritengo che quando si sono volute richiamare le disposizioni comuni ai procedi-

menti in camera di consiglio, ci si volesse riferire soltanto ad alcune delle disposizioni di cui al capo sesto del codice di procedura civile, cioè a quelle che riguardano la forma della domanda e del provvedimento, nonché il procedimento e gli eventuali reclami avverso il procedimento medesimo, ma non la revocabilità dello stesso provvedimento.

Prego il relatore di dare qualche chiarimento in proposito e di esprimere un parere circa l'opportunità di richiamare soltanto le disposizioni di cui agli articoli 738-741 del codice di procedura civile.

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. Propongo di aggiungere alla fine dell'articolo le parole: « ...in quanto applicabili ».

ZAGARI, *ministro di grazia e giustizia*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. L'emendamento testè proposto dal relatore comporterebbe la sostituzione del capoverso dell'articolo 19 con un nuovo testo, del quale do lettura:

« Il procedimento dinanzi al pretore è regolato dalle disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio, previsti dal codice di procedura civile in quanto applicabili ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 19 quale risulta dopo la modificazione testè approvata.

(È approvato).

TITOLO SECONDO

MODIFICAZIONI RIGUARDANTI IL
NUOVO TESTO DELLA LEGGE GENERALE
SUI LIBRI FONDIARI, ALLEGATO AL
REGIO DECRETO 28 MARZO 1929, N. 499

Art. 20.

Il terzo comma dell'articolo 7 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari,

2^a COMMISSIONE48° RESOCONTO STEN. (23² ottobre 1973)

allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Ciascuno può parimenti chiederne copie ed estratti autentici. Nelle copie e negli estratti non deve essere fatta menzione delle iscrizioni non rinnovate a termini dell'articolo 2847 del codice civile ».

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. Anche per quest'articolo si tratta di un adeguamento alle nuove norme del codice vigente.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 20.

(È approvato).

Art. 21.

L'articolo 9 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Nel libro fondiario possono essere intavolati o prenotati, in quanto si riferiscono a beni immobili, solamente il diritto di proprietà, le servitù, il diritto di usufrutto, salvo quello previsto al successivo articolo 20, lettera a), i diritti di uso, di abitazione, di enfiteusi, di superficie, di ipoteca, i privilegi, per i quali leggi speciali richiedano l'iscrizione nei registri immobiliari e gli oneri reali ».

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. Quest'articolo è fondamentale e si differenzia dalla normativa attualmente vigente in quanto non fa distinzioni per quanto riguarda le servitù, mentre l'usufrutto escluso dall'intavolazione è quello legale ex articolo 324 del codice civile.

Aggiungo che, alla fine dell'articolo 21, dopo la parola: « immobiliari » aggiungerei una virgola. È un emendamento puramente formale, ma utile.

ZAGARI, *ministro di grazia e giustizia*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento formale proposto dall'onorevole relatore all'articolo 21.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 21 quale risulta con la modificazione testè approvata.

(È approvato).

Art. 22.

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 10 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono sostituiti dai seguenti:

« È però ammessa l'iscrizione del diritto di proprietà di piani, alloggi, locali, aree o dipendenze immobiliari di un edificio, atti a separata utilizzazione, per i quali dovranno essere aperti separati fogli di proprietà e degli aggravi.

Nel foglio di consistenza del corpo tavolare si descriveranno le singole parti dell'edificio con richiamo alla planimetria allo stesso allegata ed i diritti e gli aggravi derivanti dai rapporti di promiscuità delle singole parti dell'edificio ».

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. Con l'articolo 22 inizia una serie di articoli che riguardano la tecnica tavolare.

Circa il secondo capoverso di tale articolo desidero far notare che qui si parla di « aree o dipendenze immobiliari di un edificio » mentre forse, a mio avviso, sarebbe preferibile parlare di « pertinenze immobiliari ». Mi è stato però chiarito che la dizione è quella della legge catastale vigente che, per l'appunto, parla di « dipendenze immobiliari »; non insisto pertanto su un emendamento sostitutivo.

FILETTI. Si potrebbero inserire tutte e due le dizioni.

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. Sostanzialmente, si tratta della

2^a COMMISSIONE48° RESOCONTO STEN. (23^o ottobre 1973)

stessa cosa. Ripeto, ho voluto solo far presente la questione ma non presento alcun emendamento.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 22.

(È approvato).

Art. 23.

All'articolo 12 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è aggiunto il seguente comma:

« Per le servitù che non gravano l'intera particella, dovrà essere allegata all'atto una planimetria in scala di mappa o maggiore, dalla quale risulti chiaramente l'estensione dell'esercizio del diritto ».

DE CAROLIS, relatore alla Commissione. Non ho osservazioni da fare.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 23.

(È approvato).

Art. 24.

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 15 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:

« In tal caso il creditore può chiedere di essere soddisfatto dell'intero suo credito sul ricavato di ogni singolo bene ipotecato e si applicano le disposizioni degli articoli 2856 e 2899 del codice civile, salvo quanto appresso è disposto ».

La surrogazione prevista dall'articolo 2843 del codice civile è intavolata a domanda delle parti ed a seguito della produzione del progetto di distribuzione approvato o comunque divenuto definitivo a sensi dell'articolo 598 del codice di procedura civile. Se dallo stesso non risulta la somma per la

quale il creditore è rimasto perdente, la somma è indicata dal richiedente nella domanda, salva la facoltà di esperire la procedura di riduzione ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo che precede ».

DE CAROLIS, relatore alla Commissione. L'articolo mi sembra chiaro; soltanto, sarebbe forse il caso di eliminare dal primo comma la parola: « rispettivamente » perchè del tutto inutile.

MARIANI. Anche l'espressione « salvo quanto appresso è disposto », di cui alla fine del secondo capoverso, non mi sembra corretta.

PRESIDENTE. Stiamo discutendo di una legge molto importante che, tra l'altro, fino ad oggi è stata efficientissima; bisogna dunque stare attenti prima di modificarla, anche se con emendamenti formali.

CUCINELLI. Direi che basterebbe togliere dall'espressione « salvo quanto appresso è disposto » soltanto la « è ».

ZAGARI, ministro di grazia e giustizia. Sono favorevole tanto a quest'emendamento che a quello proposto dall'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo della parola: « rispettivamente », di cui al primo comma dell'articolo 24, proposto dal senatore De Carolis.

(È approvato).

Metto ora ai voti la soppressione del verbo « è » di cui alla fine del secondo capoverso, proposta dal senatore Cucinelli, favorevoli il Governo ed il relatore.

(È approvata).

Metto ora ai voti l'articolo 24 quale risulta dopo le modificazioni testè approvate.

(È approvato).

Art. 25.

L'articolo 16 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Gli interessi prodotti da un credito garantito con privilegio o ipoteca e le spese previste dagli articoli 2749 e 2855 del codice civile hanno lo stesso grado del capitale entro i limiti previsti dagli articoli medesimi ».

(È approvato).

Art. 26.

L'articolo 19 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Formano oggetto di annotazione:

1) i contratti di locazione di beni immobili che hanno durata superiore a nove anni;

2) gli atti e le sentenze da cui risulti liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni;

3) i contratti di società e di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la durata della società o dell'associazione eccede i nove anni o è indeterminata;

4) gli atti di costituzione dei consorzi che hanno l'effetto indicato dal numero precedente;

5) i contratti di anticresi;

6) il patto di riscatto nella compravendita di beni immobili;

7) le sentenze che operano la costituzione, la modificazione o l'estinzione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti.

Gli atti enunciati nel comma precedente non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto per il quale

la corrispondente iscrizione nel libro fondiario è stata chiesta anteriormente alla domanda di annotazione degli atti medesimi.

Formano oggetto di annotazione anche:

a) la costituzione del vincolo dotale, la costituzione della comunione fra coniugi e quella del patrimonio familiare, agli effetti dell'articolo 2647 del codice civile;

b) la cessione dei beni ai creditori, agli effetti dell'articolo 2649 del codice stesso.

La mancanza dell'annotazione non può essere opposta dalle persone che avevano l'obbligo di farla eseguire o dai loro eredi ».

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. Desidero dire che questo articolo è stato riformato nel suo testo e integrato in base agli istituti giuridici del nuovo codice civile.

FILETTI. Faccio osservare che l'articolo 26 prevede determinati contratti che riguardano il godimento di beni immobili o di altri diritti reali o immobiliari per una certa durata di tempo, cioè a dire per un tempo eccedente i nove anni, oppure a tempo indeterminato.

A me sembra, tuttavia, che esistano anche altri contratti diversi da quelli qui elencati che incidono sul godimento di beni immobili o dei diritti reali immobiliari per un periodo ultranovenale o a tempo indeterminato; quali, ad esempio, il contratto di colonia, quello di mezzadria ed altri contratti atipici agrari.

BOLDRINI. Nell'Alto Adige non esistono.

FILETTI. Ora io propongo che il n. 3 sia così modificato: « i contratti di società e di associazione ed altri rapporti con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la durata della società o del rapporto eccede i nove anni o è indeterminata ».

È infatti risaputo che si è dibattuta la questione dell'opponibilità al terzo di un contratto di mezzadria o di colonia parziaria

allorquando non sia trascritto. Ma non dobbiamo dimenticare che esistono dei contratti di miglioria agraria per i quali, a norma dei contratti collettivi, la durata minima è di 29 anni, e sarebbe strano che per essi non vi fosse trascrizione e mancasse l'opponibilità a terzi. Per tale motivo propongo che venga usata una dizione di carattere generale, cioè « rapporti », la quale comprende tutti quei contratti che incidono sul godimento del bene immobile ed evita che vengano pregiudicati i diritti di coloro i quali gestiscono determinati immobili ed hanno diritto alla garanzia delle migliorie, ad esempio, apportate ad un determinato immobile, nonchè a tutti i diritti connessi.

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. Faccio rilevare che i contratti indicati dal collega Filetti non conferiscono il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, come i contratti di società o di associazione. Sono due cose distinte: questa norma, praticamente, è la norma corrispondente — secondo il regime tavolare — all'articolo 2643 del codice civile, che al numero 10) parla dei « contratti di società e di associazione con i quali si conferiscono il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la durata della società o dell'associazione eccede i nove anni o è indeterminata », con riferimento, quindi, all'articolo 14 del codice civile ed all'articolo 2549, che disciplina l'associazione in partecipazione. Questi sono i contratti che conferiscono il godimento dei beni reali; cioè il patrimonio della società o dell'associazione è costituito dai beni conferiti, dei quali si ha il godimento.

Per tale motivo non sono favorevole all'emendamento.

FILETTI. Io propongo comunque anche un altro emendamento, in subordine, tendente ad aggiungere, dopo il n. 1), il seguente n. 2): « i contratti relativi a immobili rustici eccedenti la durata di nove anni ».

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. Sono contrario anche all'emendamento subordinato, soprattutto per la genericità della formulazione. Noi stiamo elabo-

rando una legge in virtù della quale si procederà alle intavolazioni di diritti, che devono risultare, per cui esse seguiranno i beni nei loro vari trasferimenti; bisogna pertanto essere precisi, e l'elencazione degli atti che devono essere oggetto di annotazione deve essere tassativa.

ZAGARI, *ministro di grazia e giustizia*. Sono d'accordo col relatore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il primo emendamento proposto dal senatore Filetti.

(Non è approvato).

Metto ai voti il secondo emendamento, proposto in via subordinata dal senatore Filetti.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 26.

(È approvato).

Art. 27.

Le lettere a), c), f), g) e h) dell'articolo 20 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:

« a) i fatti giuridici relativi allo stato ed alla capacità delle persone o quelli da cui derivano limitazioni alla facoltà di disporre del patrimonio, come la minore età, con l'indicazione, quando occorra, dell'usufrutto legale spettante all'esercente la patria potestà ai sensi dell'articolo 324 del codice civile, l'interdizione, l'inabilitazione, l'emancipazione, la dichiarazione di fallimento, l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o all'amministrazione controllata, la liquidazione coatta amministrativa, la giacenza di eredità, la revoca del certificato di eredità o di legato, la revoca della procura, con l'effetto che i terzi non possono opporre l'ignoranza di tali circostanze; »

« c) l'atto di pignoramento immobiliare, il sequestro giudiziario o conservativo e gli

altri sequestri previsti dalle leggi civili o penali, l'immissione nel possesso ai sensi delle leggi sul credito fondiario, l'avviso di vendita di cui all'articolo 233 del testo unico sulle imposte dirette, approvato con decreto presidenziale 29 gennaio 1958, n. 645, per gli effetti previsti dalle leggi civili e di procedura civile »;

« f) le domande di cui agli articoli da 61 a 68 della presente legge agli effetti indicati negli stessi articoli, comprese fra queste, in quanto si riferiscano a diritti tavolari, le domande previste dal numero 9 dell'articolo 2652 del codice civile; »

« g) le domande e gli atti indicati dagli articoli 2652 e 2653 del codice civile agli effetti disposti dagli articoli medesimi, in quanto non siano incompatibili con gli effetti stabiliti dalla presente legge o dal decreto introduttivo; »

« h) ogni altro atto o fatto, riferentesi a beni immobili, per il quale le leggi estese, quelle anteriori mantenute in vigore o quelle successive richiedano o ammettano la pubblicità, a meno che questa debba eseguirsi nelle forme dell'articolo 9 della presente legge. ».

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. Anche questo articolo adegua la vecchia legge ai nuovi istituti del codice civile.

FILETTI. L'articolo reca alla lettera c) un riferimento all'articolo 233 del testo unico sulle imposte dirette approvato con decreto presidenziale 29 gennaio 1958, n. 645, che mi sembra non abbia senso, in seguito alla riforma tributaria.

COPPOLA. Mi sembra che l'osservazione del collega Filetti meriti qualche considerazione. Però, siccome non possiamo essere precisi in questa sede per quanto riguarda tanti particolari di ordine formale, potremmo demandare il relativo compito ad un comitato di coordinamento, che provvedesse all'aggiornamento dei riferimenti ed a tante altre minime questioni formali.

FILETTI. D'accordo.

PRESIDENTE. Allora, con l'intesa di demandare al coordinamento l'eventuale modifica formale della lettera c), metto ai voti l'articolo 27.

(È approvato).

Art. 28.

All'articolo 21 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è aggiunto il seguente comma:

« In caso di morte del titolare di un diritto tavolare, le domande giudiziali, di cui sia ammessa l'annotazione, possono essere annotate anche prima dell'iscrizione del diritto al nome del successore ».

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. L'articolo aggiunge un comma al nuovo testo della legge generale sui libri fondiari.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Art. 29.

Il terzo comma dell'articolo 26 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, numero 499, è sostituito dal seguente:

« La rinnovazione delle ipoteche è ordinata su semplice domanda, purchè questa venga prodotta entro il termine di cui all'articolo 2847 del codice civile ».

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. Il terzo comma dell'articolo 26 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto n. 499, è attualmente così formulato: « La rinnovazione delle ipoteche sarà ordinata su semplice domanda, purchè questa venga prodotta entro il termine di cui all'articolo 2001 del codice civile ».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 29.

(È approvato).

Art. 30.

L'articolo 27 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegata al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« I documenti in base ai quali si chiede un'iscrizione devono essere esenti da vizi visibili che ne diminuiscano l'attendibilità. Le persone devono essere identificate in modo tale da non poter essere scambiate con altre. Nel documento devono pure indicarsi il luogo, il giorno, il mese e l'anno in cui fu eretto ».

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. L'articolo 27 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari stabilisce: « I documenti in base ai quali si chiede una iscrizione devono essere esenti da vizi visibili, che ne diminuiscano l'attendibilità, e, se sono composti da più fogli, devono essere legati in guisa che non sia possibile intercalarne altri. Le persone devono essere identificate in modo tale da non poter essere scambiate con altre. Nel documento devono pure indicarsi il luogo, il giorno, il mese e l'anno in cui fu eretto ».

Io propongo due emendamenti. In primo luogo, sostituire le parole: « Le persone devono essere identificate in modo tale da non poter essere scambiate con altre » con le altre: « Le persone devono essere identificate con cognome, nome e data di nascita », come avviene ormai in tutte le circostanze.

Propongo, inoltre, il seguente emendamento: sostituire la parola « eretto » con l'altra: « formato ».

MARIANI. Non vorrei che l'articolo fosse stato scritto così di proposito, data la difficoltà di identificazione di chi risiede all'estero. Probabilmente alla base del testo vi è una ragione tecnica che vorrei fosse chiarita dal relatore.

COPPOLA. Prima che il relatore chiarisca questo punto, desidero chiedergli se ritiene proprio indispensabile quel riferimento per la identificazione della persona. Negli articoli precedenti si è fatto uno sforzo

di adeguamento e di aggiornamento anche per gli istituti nuovi previsti, per esempio, dal Codice civile. Ora, l'identificazione della persona attraverso il luogo e la data di nascita è disposta da una legge dello Stato che risale al 1957; e forse il fatto che non ci sia stato questo adeguamento risponde a qualche particolare esigenza. Quindi, anche su questo punto sarebbe opportuno lasciare il testo così come è.

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. Non insisto sul primo emendamento.

PRESIDENTE. Allora rimane il secondo emendamento presentato dal relatore, tendente a sostituire alla parola « eretto » la parola « formato ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 30 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 31.

Il secondo comma dell'articolo 30 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« A tal uopo è necessario il consenso del titolare del diritto postergato. Se il diritto postergato è gravato dal diritto di un terzo, è necessario anche il suo consenso. La estensione ed il grado degli altri diritti tavolari restano invariati ».

(È approvato).

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 19,50.